

I PANEL

LA TUTELA PENALE DELL'INCOLUMITÀ
PUBBLICA E DELL'AMBIENTE

INTRODUZIONE

DAI DELITTI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA AI NUOVI
DELITTI CONTRO L'AMBIENTE: IL BANCO DI PROVA
DELLA TIPICITÀ PENALE

di *Sofia Milone*

La riflessione sulle scelte di tipizzazione e interpretazione dei delitti contro l'incolumità pubblica, dei reati di pericolo astratto in materia di inquinamento ambientale e dei nuovi delitti contro l'ambiente pare emblematica rispetto a questioni più ampie che interessano attualmente il diritto penale: la frequente incapacità (impossibilità?) da parte del legislatore di forgiare tipi criminosi espressivi di un disvalore omogeneo e riconoscibile e il conseguente contributo alla definizione della tipicità penale da parte del giudice nell'attività di interpretazione e applicazione delle fattispecie¹. Calate nel contesto dell'incertezza conoscitiva che caratterizza il "governo del rischio", in particolare quando si tratti di sanzionare macroeventi lesivi la cui eziologia è multifattoriale e riconducibile ad una pluralità di condotte susseguitesi nel tempo, tali questioni sembrano acquisire una loro specificità in ragione dell'obiettiva refrattarietà del dato empirico-criminologico a porsi come referente della tutela penale. In questi casi, infatti, al "problema interpretativo" dell'applicazione della disposizione di legge ai casi concreti, si aggiunge il limite conoscitivo del diritto e del processo penale rispetto a certi accadimenti.

Una simile riflessione si presta fisiologicamente ad essere trattata in apertura del convegno dal momento che attiene a quelle valutazioni di politica criminale che dovrebbero fondare l'*an* delle scelte di incriminazione: ci si riferisce ai piani, tra loro intersecantisi, dell'effettività e della necessità dell'intervento penale. Da un lato, la capacità di assicurare una tutela effettiva di beni giuridici costituzionalmente fondati; dall'altro, il rispetto del carattere frammentario, che richiede un intervento limitato ai comportamenti concretamente offensivi, in termini di danno

¹ V. tra i più recenti A. GAMBERINI, *La crisi della tipicità. Appunti per una riflessione sulla trasformazione della tipicità penale*, in www.penalecontemporaneo.it, 31 marzo 2016, e, per una riflessione sul rapporto tra paradigma legislativo e paradigma giurisprudenziale nella definizione del tipo criminoso, R. BARTOLI, *Lettera, precedente, scopo. Tre paradigmi interpretativi a confronto*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2015, n. 4, 1769-1800.

o pericolo, nei confronti di tali beni. Cartina di tornasole rispetto al soddisfacimento di tali valutazioni pare la possibilità di costruire delle fattispecie selettive di istanze di tutela empiricamente fondate e giudizialmente accertabili sulla scorta dei principi di offensività e tipicità.

Il recepimento da parte del diritto penale delle pressanti istanze di sicurezza collettiva che emergono a fronte dal pericolo che certi comportamenti umani socialmente utili – più frequentemente, certe strategie di produzione imputabili a soggetti collettivi – realizzino forme di offesa diffuse, tali da integrare veri e propri eventi catastrofici, costituisce un significativo banco di prova della capacità del legislatore penale di individuare il tipo criminoso, nonché dell'ideoneità del formante giurisprudenziale ad intervenire nella sua (ri)definizione.

Come noto, dinnanzi a fonti di pericolo pervasive e difficilmente controllabili, suscettibili di concretare eventi offensivi a verifica progressiva, la politica penale legislativa e giudiziaria ha optato, da una parte, per accentuazione del carattere prodromico della tutela dei beni personali potenzialmente; dall'altra, per il rafforzamento della tutela di beni giuridici collettivi, come la salute pubblica e l'ambiente. A riprova di ciò possono considerarsi, da un lato, il ricorso al paradigma "autorizzatorio" nelle fattispecie in materia di inquinamento ambientale; dall'altro, la "rivitalizzazione" interpretativa dei delitti contro l'incolumità pubblica – in particolare, lo scardinamento della tipicità della fattispecie di disastro innominato *ex art. 434 c.p.* – e l'introduzione dei delitti contro l'ambiente nel nuovo titolo VI *bis* del codice penale².

Come le relazioni mettono in evidenza, nessuno di questi interventi risulta particolarmente soddisfacente, né sul piano dell'effettività della tutela né su quello del rispetto dei canoni di offensività e tipicità; tanto da suscitare negli Autori non solo una più che legittima insoddisfazione nei confronti dello *status quo*, ma anche, *pro futuro*, l'esigenza di mettere in guardia il legislatore dall'accoglimento simbolico di sia pur meritevoli istanze di tutela penale in assenza di una riflessione sulla concreta possibilità di tradurle in fattispecie tipiche. Nei contributi, infatti, pare prospettata l'ipotesi secondo cui le aporie della tipicità penale non siano dovute soltanto a difetti di tecnica legislativa, o alla tensione tra la "legalità legislativa" e le opzioni ermeneutiche "creative" di politica giudiziaria – favorevoli all'accoglimento di istanze sociali di tutela o finalizzate al *law enforcement*³; – ma anche alla refrattarietà di certe offese ad essere tipizzate in fattispecie tassati-

² V. la disamina compiuta nella relazione di A. GARGANI, *Il rischio nella dinamica dei reati contro l'incolumità pubblica e nei reati di pericolo astratto*, pubblicato nel presente volume.

³ V. sul tema *ex multis* G. FIANDACA, *Crisi della riserva di legge e disagio della democrazia rappresentativa nell'età del protagonismo giurisdizionale*, in *Criminalia*, 2011, 79-98; A. GARGANI, *Verso una 'democrazia giudiziaria'? I poteri normativi del giudice tra principio di legalità e diritto europeo*, in *Criminalia*, 2011, 79-98; D. PULITANÒ, *Sui rapporti tra diritto penale sostanziale e processo*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2005, 951-973; ID., *Crisi della legalità e confronto con la giurisprudenza*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2015, n. 1, 29-58.

ve, suscettibili di ascrizione secondo i tradizionali criteri di imputazione oggettiva e soggettiva del diritto penale.

I problemi evidenziati sono principalmente due: da una parte, la probabile inidoneità di beni difficilmente “afferrabili”, come l’ambiente, a fondare tecniche di tutela penale costituzionalmente conformi; non tanto sotto il profilo assiologico, quanto sotto il profilo materiale⁴. Dall’altra, la difficoltà di inquadrare dei macro-eventi offensivi entro un orizzonte spazio-temporale ascrivibile al dominio dell’individuo ed indagabile nei limiti di cognizione e di durata del processo⁵.

Senza voler anticipare gli argomenti addotti dagli Autori sul punto, riterrei utile citare, come esemplificazione sul piano concreto dell’applicazione giudiziale delle problematiche esposte, la prima pronuncia del giudice di legittimità sui nuovi eco-reati⁶. La Suprema Corte ha annullato l’ordinanza con cui il Tribunale del riesame aveva accolto l’istanza *ex art. 324 c.p.p.* contro il decreto di sequestro preventivo, emesso in relazione all’imputazione di inquinamento ambientale *ex art. 452-bis c.p.* Tale fattispecie era stata contestata al progettista e direttore dei lavori di dragaggio per la bonifica di un fondale marino per avere provocato, violando le norme progettuali, la dispersione di sedimenti nelle acque circostanti e il conseguente trasporto delle sostanze inquinanti in essi contenute.

Dall’*iter* processuale e dalla lettura della motivazione della Cassazione risulta come la nuova fattispecie di inquinamento ambientale comporti notevoli difficoltà di sussunzione, persino nei limiti della prova del *fumus commissi delicti* richiesta ai fini della tipicità cautelare. Nonostante il carattere tangibile e la concreta modificabilità dell’oggetto materiale delle condotte (aria, acqua, suolo, sottosuolo, flora, fauna), la delimitazione dell’offesa all’ambiente penalmente rilevante, alla stregua degli elementi del fatto tipico, non risulta affatto chiara. Niente di nuovo, si dirà, rispetto ai consueti problemi interpretativi posti da una nuova fattispecie nell’attesa del chiarimento da parte del diritto vivente sui relativi punti oscuri a cui il legislatore ci ha abituati. La definizione dei termini “compromissione” e “deterioramento” – come, rispettivamente, squilibrio “funzionale” e “strutturale”⁷ – o della portata del termine “abusivamente” – ricondotto alla violazione di qualunque norma di legge statale o regionale o di prescrizioni amministrative, ancor-

⁴ V. in particolare E. CONTIERI, *Dal comportamento all’evento nella tutela penale dell’ambiente. Osservazioni in tema di bene giuridico*, pubblicato nel presente volume.

⁵ A. GARGANI, *Il rischio nella dinamica dei reati contro l’incolumità pubblica e nei reati di pericolo astratto*, cit.

⁶ Cfr. Cass., sez. III, 21 settembre 2016, n. 46170, in *www.penalecontemporaneo.it*, 22 novembre 2016, con nota di C. RUGA RIVA, *Il delitto di inquinamento ambientale al vaglio della Cassazione: soluzioni e spunti di riflessione*.

⁷ La Corte, in particolare, ritiene il termine “compromissione” espressione di uno “squilibrio funzionale” che incide sulla dinamica fisiologica della matrice ambientale; il termine “deterioramento” indicativo di uno “squilibrio strutturale”, che riguarda quindi lo stato o la qualità della matrice.

ché non strettamente pertinenti al settore ambientale⁸ – sembrerebbero operazioni interpretative di “ordinaria amministrazione”. A ben vedere, però, esse non paiono sufficienti a far emergere il tipo criminoso espresso dalla fattispecie. Quest’ultima, per come costruita, e probabilmente anche per l’obiettivo difficoltà di definire con precisione il contenuto dell’offesa all’ambiente, non pare consentire un’effettiva funzione selettiva dei fatti penalmente rilevanti, almeno alla stregua di parametri certi. Innanzitutto, dato il significato piuttosto neutro attribuito nella pronuncia agli eventi di compromissione e deterioramento – rispetto ai quali non è richiesta la tendenziale irrimediabilità⁹ – la tipizzazione dell’offesa sembrerebbe dipendere principalmente dai requisiti di “significatività” e “misurabilità” che connotano tali eventi. L’indeterminatezza linguistica di questi attributi, acuita dalla difficoltà di rinvenire validi parametri di misurazione¹⁰, fa sì che sia di fatto rimesso al giudice il cruciale compito di selezionare i fatti di modificazione della matrice ambientale penalmente rilevanti. In secondo luogo, deve osservarsi che l’esito di tale operazione ermeneutica pare inevitabilmente condizionato dall’opzione di politica giudiziaria prescelta rispetto al fondamento della tutela dell’ambiente: se in linea con una visione “ecocentrica” o “antropocentrica”. Una visione ecocentrica, ad esempio, potrebbe indurre a ritenere significativa qualunque alterazione di una delle matrici ambientali, purché riguardante porzioni non esigue delle stesse. Sembrerebbe doversi attendere un lungo periodo prima che un orientamento giurisprudenziale si consolidi sul punto, con buona pace dei concitati appelli al rispetto della prevedibilità delle fattispecie che attualmente contraddistinguono la tormentata temperie della legalità penale.

Come la prima lettura dei nuovi delitti contro l’ambiente e l’esperienza di ben noti casi giudiziari dimostrano, nell’ambito della tutela dell’ambiente e dell’incolumità pubblica la tipicità penale è più che mai a rischio. I contributi che seguono si confrontano con tale dato di fatto evidenziando le principali criticità degli interventi di tutela penale esaminati e sforzandosi, al contempo, di delineare una *pars costruens*, in prospettiva di riforma o, *de iure condito*, proponendo una ricostruzione interpretativa delle fattispecie recentemente introdotte.

⁸ Rispetto al requisito dell’abusività della condotta occorre segnalare anche la questione, su cui si soffermerà probabilmente la giurisprudenza nella futura casistica, relativa al rapporto tra l’ammisibilità e l’ampiezza del sindacato del giudice sulla legittimità sostanziale del titolo abilitativo e la necessità di assicurare al privato un’area prevedibile di rischio consentito. Sul punto v. M. BOSI, *Rilevanza delle condotte realizzate abusivamente tra rischio ed evento ambientali*, pubblicato nel presente volume.

⁹ La “non irreversibilità”, infatti, parrebbe costituire il carattere distintivo della fattispecie di inquinamento ambientale rispetto alla più grave fattispecie di disastro ambientale *ex art. 452-quater c.p.*

¹⁰ Il giudice può fare riferimento ai parametri e valori-soglia previsti dalle discipline di settore, ma questi non sono vincolanti dato il mancato richiamo da parte della disposizione. Inoltre, come riconosce la Corte stessa, essi sarebbero inadeguati a definire in via presuntiva l’offesa penalmente rilevante in quanto non implicano necessariamente una situazione di danno o di pericolo per l’ambiente.

IL RISCHIO NELLA DINAMICA DEI REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA E NEI REATI DI PERICOLO ASTRATTO

di *Alberto Gargani*

SOMMARIO: 1. Premessa. – 1.1. Il settore dell'inquinamento ambientale. – 1.2. L'ambito dei danni da esposizione professionale a sostanze tossiche. – 2. La "riscoperta" dei delitti contro l'incolumità pubblica. – 3. Riflessi problematici. – 3.1. Il rapporto tra *rischio* e *pericolo*. – 3.1.1. Il superamento del valore soglia quale indice d'integrazione del pericolo comune? – 3.2. Tra salute e ambiente: la "*destinazione alimentare*" delle acque di falda. – 3.3. Un'*avventura* ermeneutica: l'elaborazione giurisprudenziale in tema di disastro ambientale-sanitario. – 3.3.1. La disintegrazione dell'unità spazio-temporale del disastro. – 3.3.2. Il "lascito" del diritto vivente. – 3.3.3. Dal disastro "senza nome" all'ineffabile fattispecie di *disastro ambientale* (art. 452-*quater* c.p.). – 3.3.4. Il tentativo di "saldatura" dei due piani di tutela: il *disastro ambientale/sanitario* (art. 452-*quater*, comma 2, n. 3, c.p.). – 4. Considerazioni conclusive.

1. *Premessa*

Le criticità palesate dalle categorie e dai coefficienti d'imputazione ascrivibili al c.d. *diritto penale d'evento*, nel fronteggiare le nuove fenomenologie di offesa correlate allo sviluppo tecnico-scientifico, assumono particolare evidenza in riferimento a due proiezioni offensive dell'attività d'impresa: inquinamento ambientale e danni da esposizione a sostanze tossiche (patologie amianto-correlate e malattie professionali). Si tratta di profili che sono stati problematicamente intrecciati nell'ambito della vicenda giudiziaria "Eternit"¹ e che lo stesso legislatore tende, di recente, ad assimilare sul piano delle tecniche sanzionatorie: per effetto della legge n. 68 del 2015, la disciplina di cui al d.lgs. n. 758 del 1994 (c.d. *oblazione condizionata*) viene, infatti, estesa ed adattata alle fattispecie contravvenzionali di cui al d.lgs. n. 152 del 2006 (t.u. amb.).

Nei due settori in esame, l'impiego del paradigma contravvenzionale di tutela,

¹ Per una ricostruzione dei molteplici profili di tale vicenda giudiziaria, v. S. ZIRULIA, *Il caso Eternit: profili generali in tema di amianto e di responsabilità penale* e D. CASTRONUOVO, *Il caso Eternit: omissione di cautele antinfortunistiche e disastro ambientale dolosi*, entrambi in L. FOFFANI, D. CASTRONUOVO (a cura di), *Casi di diritto penale dell'economia, II. Impresa e sicurezza*, Bologna, 2015, rispettivamente 73 ss. e 107 ss.

da un lato, e il ricorso allo schema del diritto penale d'evento, dall'altro, si sono rivelati insufficienti e inadeguati in rapporto alle esigenze di sicurezza collettiva.

Il profilo differenziale tra i due comparti è dato dal fatto che mentre nel settore ambientale il legislatore (almeno fino alla riforma intervenuta nel 2015, in tema di c.d. eco-delitti) anticipa la tutela, lasciando “scoperta” la dimensione del danno e del pericolo concreto, nel settore delle esposizioni professionali (c.d. danni a distanza) si dispone, invece, di fattispecie di danno individuale, ma non di forme di anticipazione della tutela in grado di corrispondere al carattere collettivo e diffuso del pericolo.

1.1. *Il settore dell'inquinamento ambientale*

Prendendo le mosse dall'inquinamento ambientale, si deve, per l'appunto, tenere conto del fatto che, essendo il referente di valore di norma offendibile soltanto a seguito del ripetersi frequente e generalizzato di condotte, in un primo tempo il legislatore aveva privilegiato forme di anticipazione della tutela, qualificate –oltre che dal ricorso al modello autorizzatorio – dall'accentuata *normativizzazione* del tipo, espressa dalla previsione di soglie precauzionali di gestione del rischio. Una simile scelta si era, com'è noto, tradotta nella previsione di una serie di reati di pericolo presunto, incentrati sull'esercizio di attività in violazione della disciplina amministrativa, sul superamento di valori soglia (predeterminati dalla legge o dalla pubblica autorità) o sulla mancata collaborazione con l'autorità di controllo.

L'opzione politico-criminale a favore di un modello ‘debole’ o “convenzionale” di tutela è stata a lungo considerata l'unica alternativa al diritto penale dell'evento, sul presupposto secondo cui postulare la prova del danno o del pericolo concreto all'integrità delle matrici ambientali, oltre che comportare l'eccessiva discrezionalità dell'apprezzamento giudiziale, avrebbe paralizzato l'effettività della tutela (in conseguenza del c.d. “gigantismo” dell'evento), con gravi e irrimediabili conseguenze sul piano general-preventivo.

Il difetto di fattispecie delittuose in grado di assorbire il disvalore dei fatti di macro-inquinamento suscettibili di mettere a repentaglio la salute collettiva, si legava, altresì, ad un aspetto problematico che, dal punto di vista empirico-criminologico, caratterizza gli illeciti contro l'ambiente, ossia la progressività dell'offesa². Com'è stato evidenziato in dottrina, essendo l'offesa per lo più realizzata attraverso condotte stratificate e ripetute nel tempo, il tradizionale binomio reato istantaneo/reato permanente, non è in grado di cogliere e di esaurire la fenomenologia delle aggressioni all'ambiente: il più delle volte si tratta, infatti, di prevenire o di reprimere un evento “in *divenire*”, contraddistinto in termini di durata³.

² V. G. DE SANTIS, *La tutela penale dell'ambiente dopo la legge n.68/2015: un percorso compiuto a metà?*, in *Resp. civ. e prev.*, 2015, 2081.

³ V. G. DE SANTIS, *La tutela penale dell'ambiente dopo la legge n. 68/2015*, loc. cit.

Ciò pone un duplice ordine di problemi: se, da un lato, la consumazione dell'illecito non può essere individuata né nella realizzazione dell'evento, né nella cessazione della permanenza, dall'altro, la stratificazione e la ripetizione del fatto determina indecifrabili intersezioni concausali, destinate a rendere quanto mai impervio l'accertamento delle responsabilità individuali.

1.2. *L'ambito dei danni da esposizione professionale a sostanze tossiche*

L'impraticabilità del paradigma punitivo incentrato sullo schema del diritto penale d'evento è una criticità che affligge da anni anche la sfera di prevenzione e repressione dei danni da esposizione professionale a sostanze tossiche, qualificati da un lungo periodo di latenza (c.d. danni a distanza)⁴.

Emblematica dell'erosione dei nessi di imputazione sui quali poggiano i reati causalmente orientati è, in particolare, l'esperienza applicativa in tema di patologie amianto-correlate, con particolare riferimento al temibile morbo del mesotelioma pleurico.

La c.d. *flessibilizzazione* giurisprudenziale delle categorie tradizionali, volta alla semplificazione dei canoni di ascrizione della responsabilità, in funzione dell'estensione dell'imputazione oltre il limite della *condicio sine qua non*⁵ e della colpevolezza, è volta, per l'appunto, a superare i limiti e i difetti di praticabilità probatorio-processuale che il diritto penale d'evento manifesta in quest'ambito. La giurisprudenza "adatta" i parametri ermeneutici in tema di causalità (sostituzione del metodo della causalità scientifica con il riferimento all'aumento del rischio), di colpa (riconversione in senso precauzionale del contenuto di norme cautelari) e di dolo (*normativizzazione* del nesso psichico reale) alle nuove e complesse istanze repressive.

Com'è stato autorevolmente osservato, la «tragedia collettiva delle morti da amianto» ha innescato l'affannosa ricerca di «capri espiatori»: «una risalita a ritroso nel tempo, individuando, tra i gestori a vario titolo dell'attività fonte dell'esposizione, i sopravvissuti alla lunga latenza del mesotelioma manifestatosi nei lavoratori esposti»⁶. Del reato di omicidio del singolo sulla base della predetta

⁴In riferimento al caso del Petrolchimico di Porto Marghera, v. A. VALLINI, *Il caso del Petrolchimico di Porto Marghera: esposizione a sostanze tossiche e causalità*, in AA.VV., *Casi di diritto penale dell'economia*, cit., 25 ss.; D. NOTARO, *Il caso del Petrolchimico di Porto Marghera: esposizione a sostanze tossiche e colpa*, in AA.VV., *Casi di diritto penale dell'economia*, cit., 51 ss.

⁵*Ex multis*, v. F. CENTONZE, *Il problema dell'accertamento del nesso di causalità tra esposizione professionale ad amianto e mesotelioma pleurico*, in *Riv. it. med. leg. (e del diritto in campo sanitario)*, 2012, 1523 ss.; M.F. FONTANELLA, *L'accertamento del nesso causale tra condotta del datore di lavoro ed evento morte per mesotelioma maligno: linee di un'evoluzione giurisprudenziale*, *Riv. it. med. leg. (e del diritto in campo sanitario)*, 2012, 1539 ss.; S. ZIRULIA, *Esposizione a sostanze tossiche e imputazione causale. Nuovi scenari del diritto penale della modernità*, Roma, 2015, 79 ss. e 125 ss.

⁶T. PADOVANI, *La tragedia collettiva delle morti da amianto e la ricerca di capri espiatori*, in *Riv. it. med. leg. (e del diritto in campo sanitario)*, 2015, 383 ss.

“rimodulazione” dei criteri di imputazione sono, infatti, chiamati a rispondere tutti i soggetti che, nel corso dei periodi di esposizione, hanno rivestito una posizione di garanzia nei confronti del lavoratore⁷.

Il tentativo di assicurare la funzionalità applicativa delle fattispecie poste a tutela della vita, dell'incolumità e della salute individuale non deve, peraltro, “fare i conti” soltanto con la rigidità dei principi costituzionali e dei metodi di accertamento della responsabilità fissati da alcune, basilari, sentenze delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in tema di causalità (c.d. “sentenza Franzese”)⁸ e di dolo eventuale (c.d. “sentenza Thyssenkrupp”)⁹, ma anche e, soprattutto, con l'elevato rischio di estinzione degli illeciti per intervenuta prescrizione.

2. La “riscoperta” dei delitti contro l'incolumità pubblica

La considerazione delle peculiarità empirico-criminologiche sottese alle proiezioni offensive dell'attività industriale sinora prese in considerazione – *in primis*, la durata nel tempo, la dominante “collettiva” e la vittimizzazione di massa – evidenza, dunque, i limiti e le insufficienze palesati, per ragioni diverse, sia dal paradigma “tradizionale” di evento, sia dal modello contravvenzionale di tutela.

Nella prassi, ci si è, conseguentemente, orientati verso forme alternative d'imputazione, in grado assicurare l'efficienza della risposta punitiva e di agevolare l'accertamento degli elementi del reato. Le istanze di sicurezza collettiva mediante anticipazione della tutela, di “compattamento” delle offese individuali in un disvalore unitario, di portata collettiva, suscettibile di accertamento attraverso modelli di pericolo irriducibili a parametri di concretezza, sono state promosse attraverso la valorizzazione politico-criminale di alcuni delitti contro l'incolumità pubblica.

La “riscoperta” applicativa delle fattispecie di disastro – caratterizzate com'è noto dalla “*potenza espansiva del nocumento*” e dalla “*diffusibilità del danno ad un numero indeterminato di persone*” – si inserisce, per l'appunto, nel quadro di un più ampio fenomeno di “interventismo” giudiziario, volto a porre rimedio alle carenze della legislazione vigente¹⁰.

Espressione “*ante litteram*” di “flessibilizzazione” delle tradizionali categorie penalistiche¹¹, alcune fattispecie delittuose di pericolo comune sono state ritenute strutturalmente idonee a soddisfare pressanti esigenze di semplificazione dell'ac-

⁷ T. PADOVANI, *La tragedia collettiva*, loc. cit.

⁸ Cass., Sez. Un., 11 settembre 2002, n. 30328, in *Dejure*.

⁹ Cass., Sez. Un., 24 aprile 2014, n. 38343, in *Dejure*.

¹⁰ Sul punto, sia consentito rinviare ai precedenti scritti A. GARGANI, *Esposizione ad amianto e disastro ambientale tra diritto vivente e prospettive di riforma*, in www.lalegislazionepenale.it, 1 ss. e ID., *Le plurime figure di disastro: modelli e evoluzioni*, in *Cass. pen.*, 2016, 2705 ss.

¹¹ Volendo, v. A. GARGANI, *Il danno qualificato dal pericolo*, Torino, 2005, 24 ss.

certamento, di “rarefazione” dell’elemento psicologico e di spostamento “in avanti” del momento consumativo, in funzione di contrasto della prescrizione. In questa direzione, sono stati privilegiati schemi di tipizzazione “aperta” e a “maglie larghe”¹², funzionali al “riempimento” di “lacune” di disciplina che l’ordinamento penale palesa in rapporto ad inedite fenomenologie di danno o di pericolo correlate al progresso tecno-industriale: l’art. 434 c.p., per quel che riguarda il c.d. disastro ambientale-sanitario; l’art. 437 c.p., per quel che concerne la rilevanza della c.d. *malattia-infortunio* e, infine, l’art. 439 c.p., in tema di avvelenamento di acque.

Nel settore dei danni da esposizione professionale, lo spostamento della rilevanza dei fatti nel quadro dell’offesa all’incolumità pubblica mira a collegare la responsabilità penale all’aumento statistico di determinate patologie in una data popolazione di esposti. Ancorandosi al sapere epidemiologico, in funzione della gestione processuale dell’incertezza epistemologica (difetto di prova della c.d. causalità individuale), si tenta di sopperire alle difficoltà del diritto penale d’evento, attraverso la considerazione cumulativa e unitaria di più eventi individuali (non riferibili con certezza alla condotta di un singolo, in quanto non collocabili precisamente dal punto di vista temporale), sotto forma di *pericolo collettivo*.

Sul versante delle macro-offese alle matrici ambientali (sversamenti reiterati di rifiuti pericolosi in terreni a destinazione agricola ovvero in acque; inquinamenti industriali su larga scala, aggressioni al territorio attraverso escavazioni di interesse porzioni di montagne, etc.)¹³, il ricorso – almeno fino alla riforma del 2015 – alla figura di disastro ambientale, quale *species* di disastro innominato, è finalizzato a porre rimedio al difetto di una fattispecie *ad hoc*, incentrata sul danno o pericolo concreto all’eco-sistema.

3. Riflessi problematici

Il passaggio dalla causalità individuale alla causalità epidemiologica, da un lato, e dalla dimensione contravvenzionale al pericolo comune, dall’altro, si è rivelato denso di implicazioni problematiche e di effetti distorsivi.

Se, da un lato, come osservato da Tullio Padovani, quello dei rapporti tra art. 434 c.p. e materia ambientale – «rappresenta uno dei nodi ermeneutici più tormentati dell’ultimo quarto di secolo»¹⁴, dall’altro, il tentativo di assicurare “copertura penale” al fenomeno dei danni da esposizione professionale ad amianto attraverso lo schema del disastro si espone a molteplici difficoltà.

Proteso a “dominare” la complessità del dato criminologico, il c.d. *diritto penale*

¹² Cfr. D. BRUNELLI, *Il disastro populistico*, in *Criminalia*, 2014, 261.

¹³ Cfr. G. DE SANTIS, *La tutela penale*, cit., 2088.

¹⁴ T. PADOVANI, *Legge sugli ecoreati, un impianto inefficace che non aiuta l’ambiente*, in *G. dir.*, 2015, n. 32, 12.

del rischio manifesta nei settori in esame inammissibili forzature e derive ermeneutiche: dalla ricorrente sovrapposizione tra rischio e pericolo astratto sul piano degli *stadi di tutela*, si passa alla mutazione del *referente di valore*, conseguente all'indebita sovrapposizione di beni giuridici che dovrebbero rimanere distinti (salute pubblica e ambiente). Come si vedrà meglio nel prosieguo dell'indagine, la "saldatura" tra i due piani di tutela – da tempo "sperimentata" nel diritto vivente – è stata, in seguito, recepita e formalizzata dal legislatore all'interno della fattispecie delittuosa di disastro ambientale (art. 452-*quater*, comma 2, n. 3, c.p.).

A ben vedere, alla base dei processi involutivi palesati dal diritto penale del rischio, si pone un evidente *deficit* di legalità: quest'ultima finisce, in effetti, con l'assumere, di fatto, un'importanza inversamente proporzionale al rango degli interessi "in gioco".

3.1. *Il rapporto tra rischio e pericolo*

Un primo profilo problematico, sotteso alle dinamiche applicative dei delitti contro l'incolumità pubblica, è rappresentato dalla precarietà della distinzione tra *rischio e pericolo*, in prospettiva sia ermeneutica, sia incriminatrice¹⁵.

Com'è noto, aldilà delle sue molteplici forme di manifestazione, il *pericolo*, dovrebbe essere inteso come probabilità – scientificamente apprezzabile – del verificarsi dell'evento temuto (relazione probabilistica tra una situazione data e la causazione di un esito lesivo in danno di pluralità indeterminate di consociati). Com'è stato osservato da G.A. De Francesco, quale valutazione fondata sull'apprezzamento di una vicenda in atto, il *pericolo* esprime, dunque, una prognosi probabilistica «supportata da circostanze riscontrabili nella concreta vicenda storica e corrispondenti ad un 'sapere' consolidato, che rende questa tecnica di anticipazione della tutela sufficientemente definita nei suoi caratteri e nella sua rilevanza sotto il profilo teleologico»¹⁶.

Dal canto suo, il *rischio*, occupa una posizione prodromica rispetto al pericolo: espressione di una politica criminale accentuatamente preventiva, tesa a soddisfare l'esigenza di governare attività autorizzate in via anticipata rispetto a processi causali suscettibili di innescare l'evento di danno, semplificando le difficoltà probatorie¹⁷, il rischio risulta, peraltro, condizionato da fattori soggettivi¹⁸. Come os-

¹⁵ Si fa riferimento alla *summa divisio* elaborata da C. PERINI, *Il concetto di rischio nel diritto penale moderno*, Milano, 2010, 367 ss. e 595 ss.

¹⁶ G.A. DE FRANCESCO, *Pericolo, rischio, incertezza. Il controllo sociale e i suoi confini nella temperie della postmodernità*, in M. GOLDONI, E. SIRSI (a cura di), *Regole dell'agricoltura. Regole del cibo. Produzione agricola, sicurezza alimentare e tutela del consumatore*, Pisa, 2005, 128.

¹⁷ Come osservato da M. DONINI, *Il volto attuale dell'illecito penale. La democrazia penale tra differenziazione e sussidiarietà*, Milano, 2004, 105 ss., dipendendo da una decisione dell'uomo (*contesto organizzativo*) il rischio può essere sempre addebitato, nonostante l'incertezza dei giudizi di dannosità e pericolosità: qui tutto è prevenibile e, quindi, imputabile. L'imputazione della respon-

servato da T. Padovani, il rischio «non si limita a precedere il pericolo, ma assume un altro oggetto e un altro criterio di valutazione»: mentre «oggetto del rischio non è un fattore determinato, ma l'interazione 'dinamica' di un complesso di circostanze» viceversa il *pericolo* «si verifica quando l'interazione dei fattori si esprime in termini potenzialmente eziologici verso un evento di danno»¹⁹.

Com'è noto, al *rischio*, si collegano le discipline preventive di matrice europea che ruotano teleologicamente intorno al concetto di *sicurezza* (ad es., del lavoro, degli alimenti, dei prodotti, ecc.): valutazione e gestione del rischio sulla base di una serie di elementi di contesto, rappresentano, i cardini della *procedimentalizzazione* della sicurezza attraverso la quale il legislatore europeo fronteggia le potenzialità di danno insite nell'impiego o nell'interazione di determinati fattori²⁰.

3.1.1. *Il superamento del valore soglia quale indice d'integrazione del pericolo comune?* – Nell'ambito dell'esperienza interna, *pericolo* e *rischio* tendono ad essere assimilati e sovrapposti in seno al metodo di anticipazione della tutela tradizionalmente qualificato come «pericolo presunto». Con tale espressione si fa riferimento ai casi in cui il legislatore tipizza forme di comportamento considerate generalmente pericolose²¹: attraverso la *normativizzazione* del tipo, espressa dalla previsione di soglie di gestione del rischio di offese (valori massimi – considerati ammissibili – di sostanze inquinanti e tossiche nell'aria, nell'acqua e negli alimenti), fissate precauzionalmente molto al di sotto del livello reale di pericolosità, si dispone di una graduazione normativa del rischio, che comporta il notevole vantaggio dell'elevata tassatività della fattispecie²².

sabilità secondo la logica del *rischio* dà, in definitiva, l'illusione di afferrare i fatti, di superare i dubbi conoscitivi, di poter distribuire colpe e punizioni.

¹⁸ Come efficacemente rilevato da A. ALESSANDRI, *Diritto penale e attività economiche*, Bologna, 2010, 75, il rischio diviene il «luogo argomentativo sul quale convergono, e tra loro interagiscono, linee di pensiero e percorsi di azione differenti», metodi e strategie eterogenei, che si radicano su stime condotte in situazione di *incertezza* cognitiva, sia per quanto concerne il substrato epistemologico, sia per quel che concerne il rango e l'ambito di interessi suscettibili di essere pregiudicati.

¹⁹ T. PADOVANI, *Il destino sistematico e politico-criminale delle contravvenzioni e le riforme del diritto penale del lavoro in Italia*, in M. DONINI (a cura di), *Modelli ed esperienze di riforma del diritto penale complementare*, Milano, 2003, 166.

²⁰ Sul diverso grado di astrazione/concretezza sotteso alle fattispecie di rischio previste nel nostro ordinamento, v. A. DI MARTINO, *Danno e rischio da prodotti. Appunti per una rilettura critica di un'esperienza giurisprudenziale italiana*, in R. BARTOLI (a cura di), *Responsabilità penale e rischio nelle attività d'impresa (un dialogo con la giurisprudenza)*, Firenze, 2010, 455 ss.

²¹ C. PERINI, *Il rischio*, cit., 395 ss.

²² Le regole cautelative che incorporano i valori soglia non svolgono, infatti, una funzione preventiva e propriamente cautelare, bensì sono chiamate a 'gestire' – attraverso il rispetto di codici di comportamento – determinati rischi connessi allo svolgimento di attività pericolose, ma utili, che è necessario consentire entro margini di rischio socialmente tollerabili. Essi delimitano l'ambito all'interno del quale l'attività è lecita e priva di effetti giudicati statisticamente non accettabili: si tratta di una valutazione di accettabilità (presunzione di non dannosità), operata in funzione del contemporaneo di diverse esigenze di conformazione della condotta.

Nella prassi, si registra, peraltro, la propensione ad utilizzare tecniche legislative che fondano la rilevanza penale sul superamento di determinati limiti quantitativi quali criteri di gestione delle c.d. clausole di pericolo espresso (concreto o astratto).

Tale fenomeno distorsivo interessa, in modo particolare, l'ambito dell'esperienza applicativa dei delitti contro la salute pubblica: è qui che i nessi osmotici tra *rischio* e *pericolo* si traducono nell'alterazione dei rispettivi stadi di tutela. Utilizzando il concetto di *rischio* quale strumento politico-criminale diretto a sopperire all'incapacità del sapere scientifico di controllare e misurare i potenziali di offesa da esso stesso prodotti, il pericolo per la salute pubblica finisce con l'essere impropriamente identificato nel superamento dei c.d. valori-soglia. In tal modo, la fattispecie di pericolo comune mediante frode viene degradata a strumento sanzionatorio della violazione di norme penali complementari, prescindendo dalla necessità dell'accertamento del reale pericolo corso dal bene collettivo.

Il ricorso al modello normativo precauzionale fondato sui valori soglia, al fine di agevolare e semplificare l'accertamento della messa in pericolo della salute collettiva, è destinato a incidere profondamente sul significato della prevenzione del pericolo comune.

Il processo di "*contravvenzionalizzazione*" dei delitti in esame ha assunto particolare visibilità nell'ambito dell'esperienza applicativa della fattispecie di avvelenamento, per quel che riguarda, soprattutto, la relazione tra prova della pericolosità e superamento dei valori soglia. È noto che, secondo alcune pronunce della S.C., ai fini dell'integrazione dell'art. 439 c.p., non assumerebbe rilevanza il grado di concentrazione della sostanza riconosciuta come tossica, in quanto la mera potenzialità di nuocere alla salute sarebbe sufficiente ad integrare l'offesa tipica.

In questa direzione, si è ritenuto, ad es., irrilevante che la dannosità della sostanza (vetriolo versato nella sorgente di un fiume destinato a raccogliere pesci da destinare all'alimentazione) fosse stata indicata solo in via eventuale e a seguito di bio-accumulo, ossia attraverso l'ingestione ripetuta nel tempo²³. In tal modo, la qualificazione del delitto di avvelenamento come reato di pericolo presunto o congetturale si salda con l'identificazione del pericolo per la salute pubblica nel superamento delle soglie di contaminazione previste dalla legislazione speciale in materia ambientale e di potabilità delle acque: l'avvelenamento quale violazione del principio di precauzione.

In senso contrario a tale impostazione si orientano le sentenze più sensibili all'insegnamento dottrinale volto a distinguere nettamente tra c.d. *diritto penale del comportamento* e tecniche di tutela imperniate sull'astrazione del pericolo²⁴. Com'è stato precisato da F. D'Alessandro, alla previsione di illeciti connessi al superamento di valori soglia è sottesa «una logica di minimizzazione del rischio,

²³ V. Cass., sez. III, 26 settembre 2006, n. 35456, in *Dejure*.

²⁴ Sul punto, v. F. STELLA, *Giustizia e modernità*, 3^a ed., Milano, 2003, 452.

imperniata sulla previsione di valori-limite ipercautelativi»²⁵: un disvalore “convenzionale” che non dovrebbe essere confuso con l'immanenza di un potenziale d'offesa suscettibile di tradursi nell'evento lesivo, tipica dei reati di pericolo non concreto. Identificare il pericolo (ad es., per la salute collettiva) nel mero superamento del valore soglia significa confondere la minimizzazione del rischio con la probabilità di danno, il principio di precauzione con l'offensività.

Emblematica, in questo senso, la presa di posizione del Tribunale di Venezia, nell'ambito della vicenda giudiziaria avente ad oggetto il Petrolchimico di Porto Marghera: «nella fattispecie di cui all'art. 439 c.p., il pericolo è altra cosa dal pericolo immanente alla violazione di regole comportamentali prevedute dalle leggi speciali, la cui violazione è sanzionata come contravvenzione o illecito amministrativo, quand'anche finalizzate alla tutela della salute pubblica»²⁶. L'affermazione della necessità di ricostruire la nozione di *pericolo* in termini di *pericolo reale*, suscettibile di essere provato sulla base delle caratteristiche qualitative e quantitative degli inquinanti rilevati in traccia nel caso concreto, richiama, dunque, l'attenzione sull'imprescindibilità dell'apprezzamento giudiziale della probabilità del danno, tenuto conto delle caratteristiche qualitative e quantitative degli inquinanti rilevati.

Nello stesso senso si orienta la decisione della S.C. secondo cui la condotta di avvelenamento può dirsi pericolosa solo nei casi in cui le indagini scientifiche abbiano associato alla sostanza contaminante effetti avversi per la salute: nonostante la norma incriminatrice non richieda espressamente che dal fatto sia derivato un pericolo per la salute pubblica, «ciò nondimeno il giudice è tenuto, anzitutto, ad accertare che si sia verificato l'avvelenamento (termine che ha pregnanza semantica tale da renderne deducibile in via normale il pericolo per la salute pubblica, bene giuridico tutelato), che è l'evento del reato»²⁷. In questo modo, la S.C. dimostra di attenersi a quell'interpretazione del concetto di 'pericolo reale' che dovrebbe porre al riparo dai rischi di elusione degli oneri probatori.

Il principio secondo cui può dirsi *pericolosa* per la salute pubblica “quella dose di sostanza contaminante alla quale le indagini scientifiche hanno associato effetti avversi per la salute” è stato, infine, ribadito da una pregevole sentenza di merito, secondo la quale, in tema di avvelenamento, non ci si può limitare a riscontrare il superamento dei limiti di legge (parametri inidonei a svolgere una funzione di selezione delle condotte penalmente illecite), dovendosi stabilire in concreto e secondo parametri scientificamente validati, se sia in concreto insorto un pericolo per la salute collettiva: a tal fine, si ritengono rilevanti sia il dato *qua-*

²⁵ F. D'ALESSANDRO, *Il diritto penale dei limiti-soglia e la tutela dai pericoli nel settore alimentare: il caso della diossina*, in AA.VV., *Scritti per Federico Stella*, Napoli, 2007, 1142 s.; dello stesso autore, v. *Pericolo astratto e limiti soglia. Le promesse non mantenute del diritto penale*, Milano, 2012, 255 ss.

²⁶ Trib. Venezia, 2 novembre 2001, in www.petrochimico.it.

²⁷ Cass., sez. III, 13 febbraio 2007, n. 15216, in *Dejure*.

litativo (tipologia della sostanza utilizzata), sia quello *quantitativo* (concentrazione di immissione)²⁸.

3.2. Tra salute e ambiente: la “destinazione alimentare” delle acque di falda

Come già anticipato, un secondo aspetto problematico è rappresentato dalla riconversione ermeneutica del bene protetto. La tendenza a sovrapporre indebitamente referenti di valore in funzione dell’ampliamento della sfera di punibilità, trova, ad es., espressione nell’elaborazione giurisprudenziale in tema di avvelenamento, corrompimento o adulterazione di acque. Le direttrici di tutela della salute e dell’ambiente convergono e si saldano, dando luogo ad un’inedita oggettività giuridica, incentrata sull’*incolumità dell’ambiente*: l’ibridazione è generata dalla particolare interpretazione adottata a proposito del requisito della *destinazione all’alimentazione* che – ex artt. 439 e 440 c.p. – deve intendersi riferito dal legislatore non solo alle sostanze, ma anche alle acque.

È controverso se la predetta destinazione debba essere *attuale ed effettiva* o possa essere anche solo *futura e potenziale*. Il problema è particolarmente avvertito in riferimento alle acque di falda: ci si chiede quando e a quali condizioni tali risorse idriche possano considerarsi “destinate all’uso alimentare” da parte della collettività. Tale interrogativo viene affrontato e risolto sulla base di due orientamenti contrapposti, che avevano per la prima volta avuto modo di confrontarsi in occasione del processo avente ad oggetto l’inquinamento del fiume Bormida derivante dagli scarichi di un’industria (la *Acna* di Cengio) produttrice di coloranti e affini.

Secondo una prima concezione *estensiva*, dovrebbero considerarsi “destinate all’alimentazione” anche le acque utilizzate in agricoltura e per l’allevamento del bestiame, pur non essendo destinate in via immediata al consumo umano: sarebbe, dunque, sufficiente la potenziale attingibilità e utilizzabilità²⁹. In tal modo, si mira a fronteggiare il fenomeno di progressivo degrado e inquinamento del patrimonio idrico, dovuto alla vasta espansione della produzione industriale. Quali *risorse naturali*, le acque sarebbero oggetto di protezione legale anche quando le stesse non siano estratte dal sottosuolo: gli artt. 439 e 440 c.p. sarebbero posti a presidio del *valore alimentare futuro* delle acque di falda, potenzialmente raggiungibili con moderne tecnologie per lo sfruttamento ad uso umano. All’*utilizzabilità* – differita e mediata – delle falde acquifere si richiama anche di un’ulteriore pronuncia della S.C., la quale ha ritenuto sussumibile sotto l’art. 440 c.p. il corrompimento realizzato attraverso lo smaltimento fino alla falda acquifera di rifiuti tossici³⁰.

La tesi secondo cui l’art.440 c.p. tutelerebbe il valore alimentare *futuro* delle acque quali risorse naturali in sé (ancorché non estratte dal suolo, ma potenzialmente

²⁸ C. Ass. Chieti, 19 dicembre 2014, in *Dejure*.

²⁹ V. Cass., sez. III, 27 maggio 1975, n. 7170, in *Dejure*.

³⁰ V. Cass., sez. III, 14 ottobre .2005, n. 41983, in *Dejure*.

raggiungibili con moderne tecnologie per lo sfruttamento ad uso umano) dilata il concetto di *'destinazione all'alimentazione'*, attribuendo a quest'ultima un significato potenziale e virtuale, estremamente ampio e pervasivo, che fa leva sul valore fondamentale e imprescindibile che l'acqua assume per la vita e la salute umana.

Siffatto modo di intendere la protezione delle acque di falda implica il sostanziale *mutamento* del referente di valore. Tramite l'accezione *'mediata'* del requisito della destinazione all'alimentazione e la valorizzazione del valore alimentare anche futuro delle acque di falda, si finisce, invero, con il *generalizzare* ed estendere in modo totalizzante il concetto di 'acque' di cui all'art. 439 c.p., sino a farlo coincidere con l'intera gamma delle acque potenzialmente fruibili da parte della collettività. Una concezione estensiva che finisce per negare il requisito limitativo della specifica destinazione (alimentare) delle acque: dalla protezione della salute pubblica si è passati alla tutela del bene ambientale. Tutte le acque, in effetti, possono essere considerate strumentali alla vita di vegetali ed animali e, come tali, indispensabili componenti della materia prima dei prodotti destinati all'alimentazione. Il risultato finale è un 'piano inclinato' che assorbe oggetti materiali la cui destinazione all'alimentazione è talora meramente ipotetica o congetturale, se non del tutto virtuale.

Secondo una diversa e condivisibile concezione restrittiva, "*destinate all'alimentazione*" dovrebbero, invece, essere intese soltanto le acque suscettibili di consumo attuale e concreto, a prescindere dai caratteri biochimici della potabilità in base alla legge e alla scienza. La tesi secondo cui sarebbe necessario che le acque libere in natura siano oggetto di qualche forma di captazione diretta o indiretta, per mezzo della quale le medesime siano utilizzate dall'uomo, è stata ribadita con particolare chiarezza da una già citata sentenza di merito in tema di avvelenamento³¹. Secondo tale recente pronuncia, dovendo rispondere ad un principio di offensività concreta, l'art.439 c.p. richiede l'attuale destinazione alimentare delle acque che presentino un livello di contaminanti pericoloso per la salute, in quanto solo *l'attualità dell'uso dell'acqua avvelenata* può determinare quel concreto pericolo per la salute pubblica a fronte del quale viene previsto un trattamento sanzionatorio di estremo rigore. In difetto di rischio di assunzione concreta dell'acqua avvelenata o contaminata da parte di più soggetti non può sorgere alcun pericolo per la salute collettiva, in quanto quest'ultimo presuppone –quanto meno– la predisposizione di opere ed attività preliminari alla successiva distribuzione ai consumatori. In difetto di tale requisito, l'acqua rimane una mera risorsa, suscettibile di futuro utilizzo ma priva allo stato di una concreta destinazione e, come tale, non è suscettibile di essere *avvelenata*, nel senso penalmente rilevante del termine³².

La sentenza non manca di rilevare l'insidiosa fungibilità "valoriale" tra ambiente e incolumità pubblica e, cioè, il fatto che l'adesione alla concezione esten-

³¹ C. Ass. Chieti, 19 dicembre 2014, *cit.*

³² C. Ass. Chieti, 19 dicembre 2014, *cit.*; la sentenza di primo grado è stata riformata in appello (C. Ass. App. L'Aquila, 17 febbraio 2012).

siva di “destinazione” implica il passaggio dalla prevenzione del pericolo per la salute umana alla tutela della risorsa idrica di per sé considerata, quale bene giuridico autonomamente rilevante. Ciò viene fatto dipendere dal substrato comune alla tutela delle matrici ambientali e alla protezione della salute collettiva: interessi collettivi, a titolarità diffusa, unilateralmente collegati da un nesso di presupposizione (ecosistema integro e salubre quale preconditione per la salvaguardia della salute collettiva).

La tendenza ad assimilare e a sovrapporre distinte direttrici di tutela, alle quali corrispondono forme di aggressione strutturalmente eterogenee, non è, peraltro, circoscritta all’ambito giurisprudenziale. Come vedremo nel prosieguo dell’indagine, in occasione della recente riforma in materia di eco-delitti, il legislatore ha tentato di saldare i due referenti di valore all’interno di un’unica direttrice di tutela.

In definitiva, la tendenza a concepire la tutela della salute collettiva attraverso il prisma delle esigenze di tutela ambientale, comporta la trasformazione “valoriale” della salute collettiva in aspettativa sociale di un assetto ambientale consona e funzionale al benessere umano (“incolumità ambientale”). La proiezione temporale dello spettro preventivo schiude alle fattispecie di pericolo comune mediante frode spazi applicativi incontrollabili e pressoché illimitati, in funzione di protezione anticipata delle condizioni di salute delle generazioni future.

3.3. *Un’avventura ermeneutica: l’elaborazione giurisprudenziale in tema di disastro ambientale-sanitario*

La tendenza alla sovrapposizione e all’omogeneizzazione dei due piani di tutela in esame è ancora più evidente nell’ambito dell’applicazione dell’art. 434 c.p. in funzione di contrasto di gravi forme d’inquinamento ambientale, provocate dalla diffusione – nel corso del tempo – di sostanze tossiche impiegate in attività produttive di natura industriale. La genesi e gli sviluppi della figura di disastro ambientale denotano la propensione giurisprudenziale a disconoscere l’importanza dei profili modali di realizzazione dell’offesa e a svalutare il profilo della rilevanza penale (tipicità in concreto), passando *tout court* al piano dell’imputazione del fatto (causabilità e colpevolezza). Il primato attribuito alle esigenze imputative ha determinato la sussunzione di fenomeni d’inquinamento progressivo nello schema innominato di cui all’art. 434 c.p., configurando il *disastro* ambientale quale reato permanente e ad esecuzione frazionata.

In difetto di fattispecie incriminatrici di danno o di pericolo, poste a tutela dell’ecosistema, a partire dal *leading case* del Petrolchimico di Porto Marghera, la giurisprudenza ha ricondotto all’*altro disastro* fenomeni – diluiti nel tempo – di dispersione nell’ambiente di sostanze pericolose per la salute collettiva. Derivazione da causa violenta, istantaneità, immediatezza, concentrazione spazio-temporale, sono stati considerati dalla S.C. quali connotazioni meramente “specificative” e non costitutive della nozione di *disastro*, formalizzando, in tal modo, lo “sradicamento” del disastro ambientale dalla categoria dei delitti di comune pericolo.

Sull'ambigua e non meglio precisata pluri-offensività di fatto attribuita al disastro ambientale – si passa dall'offesa all'ambiente al pericolo per la salute collettiva, senza apparenti soluzioni di continuità, quasi si trattasse di beni perfettamente fungibili – è stato edificato un inedito *delitto ambientale*, distinguendosi, altresì, tra disastro *interno* e disastro *esterno*, a seconda che le proiezioni offensive rimangano circoscritte all'interno dello stabilimento industriale oppure si diffondano all'esterno del medesimo³³.

Incoraggiata dalla sentenza interpretativa di rigetto della Corte cost. n. 327 del 2008 (recepita come la sostanziale legittimazione degli sviluppi ermeneutici in esame)³⁴, la giurisprudenza ha intensificato e implementato l'opera di *destrutturazione* del concetto tradizionale di *disastro*. L'affermazione secondo cui «la durata in termini temporali e l'ampiezza in termini spaziali delle attività di inquinamento *giustificano* la sussunzione della fattispecie nella contestata ipotesi di reato di disastro innominato»³⁵ è strumentale alla sussunzione sotto l'art. 434 c.p. *anche* di «quegli eventi non immediatamente percepibili, che possono realizzarsi in un arco di tempo anche molto prolungato»³⁶. A fondare l'*altro* disastro è, dunque, sufficiente, in termini assiologici, la gravità spazio-temporale dell'offesa.

Nel diritto vivente, il *disastro innominato* tende sempre più a trascendere i fenomeni di mera contaminazione ambientale: sotto la fattispecie di “altro disastro” sono state sussunte proiezioni offensive dell'esposizione ad amianto o ad altre sostanze tossiche di origine industriale, correlate allo sviluppo tecnico-scientifico.

Nel caso del processo Eternit, l'*altro disastro* è stato identificato in un macro-evento, di carattere permanente e a consumazione prolungata: un *disastro sanitario*, senza un inizio e un epilogo determinati, ritenuto dalla pubblica accusa «a tutt'oggi perdurante». La declinazione *sanitaria* del disastro ambientale emerge dall'affermazione secondo cui, oltre a determinare la grave contaminazione dell'ambiente, la dispersione incontrollata e continuativa di fibre d'amianto avrebbe, altresì, prodotto un diffuso fenomeno epidemico, confermato dalle evidenze epidemiologiche, che dimostrerebbero il drammatico incremento della frequenza delle patologie amianto-dipendenti³⁷. Secondo i giudici di appello, «la prorompente diffusione di polveri di amianto avvenuta nei quattro siti produttivi gestiti dalle società italiane del gruppo Eternit e nelle aree intorno ad essi» avrebbe seriamente modificato l'*ecosistema* preesistente e «contaminato un'ampia superficie geografica, così innescando il quadruplice fenomeno epidemico tuttora in corso, caratte-

³³ Su tali qualificazioni, v. D. CASTRONUOVO, *Il caso Eternit: omissione di cautele antinfortunistiche e disastro ambientale dolosi*, cit., 114 ss.

³⁴ C. cost., 1° agosto 2008, n. 327, in *Dejure*.

³⁵ Cass., sez. III, 16 gennaio 2008, n. 9418, in *Dejure*.

³⁶ Cass., sez. I, 19 novembre 2014, n. 7941, in www.penalecontemporaneo.it, in riferimento a Cass., sez. IV, 17 maggio 2006, n. 4675, in *Dejure*.

³⁷ V. C. App. Torino, 3 giugno 2013, in www.penalecontemporaneo.it.

rizzato dalla protratta e tuttora perdurante situazione di pericolo per l'incolumità di un numero indeterminato di soggetti»³⁸.

Tale interpretazione è stata recepita dalla S.C.: in considerazione della «compromissione imponente delle caratteristiche di sicurezza, di tutela della salute e di altri valori della persona e della collettività che consentono di affermare l'esistenza di una lesione della pubblica incolumità», la Corte di Cassazione ha, infatti, stabilito che anche la dispersione continuativa di fibre di amianto sia suscettibile di assumere rilevanza *ex art.* 434 c.p.³⁹.

3.3.1. *La disintegrazione dell'unità spazio-temporale del disastro.* – La figura giurisprudenziale di disastro ambientale-sanitario si pone in evidente contraddizione con i requisiti strutturali, modali e tipologici di quello che deve essere considerato il criterio generale adottato dal legislatore in sede di tipizzazione del disastro: il *pericolo comune mediante violenza*. Dall'analisi sistematica delle figure nominate di disastro contemplate agli artt. 423 e ss. c.p., emergono, infatti, sia la costante rilevanza attribuita alla causa *violenta*, ai *modi* o proporzioni del danneggiamento (gravità, complessità, estensione, diffusività, e difficoltà di contenimento dell'evento materiale), sia la necessità che la diffusione del pericolo assuma caratteri di contestualità e di istantaneità. In altri termini, il *disastro* viene inteso dal legislatore come accadimento esteriore, puntuale, agevolmente percepibile, precisamente collocabile nel tempo e nello spazio, che mette in pericolo la *vita o l'incolumità fisica* di più individui.

Come è stato osservato di recente in dottrina, si tratta di eventi che presentano «una *precisa connotazione spazio-temporale*»⁴⁰. Al disastro, quale fenomeno tipico da valutarsi *hic et nunc*, risulta, pertanto, estranea la considerazione unitaria di micro-accadimenti diluiti nel tempo, operata dai giudici di merito e sostanzialmente avallata dalla S.C., nel processo Eternit. Se la condotta causalmente efficiente può risultare frazionata nel tempo, l'evento di danno qualificato dal pericolo (ciò in cui si risolve il reato di disastro) non può non assumere carattere di macro-evento tendenzialmente istantaneo e unitario, di immediata portata distruttiva. Come tale, esso si pone in perfetta contraddizione con la tesi giurisprudenziale della permanenza del reato e della consumazione frazionata dall'evento: con la frantumazione dell'unità spazio-temporale del disastro, funzionale alla «riscrittura» giudiziaria d'interesse attività d'impresa, si mira al risultato finale, senza considerare *come* e *quando* l'evento si sia realizzato. Un'ottica «atemporale» e «antistorica», consentanea ad esigenze di riduzione della complessità della prova e di ascrizione 'meta-processuale' delle responsabilità.

³⁸ C. App. Torino, 3 giugno 2013, cit.

³⁹ Cass., sez. I, 19 novembre 2014, n.7941, cit.

⁴⁰ S. CORBETTA, *Il "disastro innominato": una fattispecie 'liquida' in bilico tra vincoli costituzionali ed esigenze repressive*, in *Criminalia*, 2014, 287.